

# REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,  
in legge 7 dicembre 2012, n. 213

(approvato con atto del Consiglio Comunale n.03 del 24.01.2013)

## Art. 1 - FINALITA'

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione delle disposizioni previste dal d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213, ai fini di garantire l'istituzione di un sistema di controlli interni sull'attività dell'Ente.

## Art. 2 - CONTROLLI INTERNI

1. Il Comune istituisce il sistema di controlli interni, ai sensi dell'art. 147 del d.lgs. n. 267/2000, per garantire attraverso la regolarità amministrativa e contabile la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e una sana gestione finanziaria.

2. Il sistema dei controlli interni è attuato nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.

3. Il sistema di controlli interni è articolato in:

**a) controllo di regolarità amministrativa contabile**, finalizzato a garantire la legittimità e regolarità contabile e la correttezza di tutta l'attività amministrativa dell'Ente.

**b) controllo di gestione**, finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa ed ad ottimizzare ed eventualmente correggere, il rapporto obiettivi/azioni svolte e costi/risultati.

**c) controllo sugli equilibri di finanziari**, finalizzato a garantire il controllo degli equilibri finanziari in termini di competenza, residui e cassa, anche ai fini del rispetto degli obiettivi generali di finanza;

4. Al sistema dei controlli interni si deve aggiungere l'attività di valutazione dei responsabili di area:

5. Il sistema dei controlli interni costituisce strumento di supporto nella prevenzione del fenomeno della corruzione.

## Art. 3 - CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

- 1) Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è sia preventivo che successivo.
- 2) Il controllo è preventivo quando si svolge nelle fasi di formazione dell'atto che vanno dall'iniziativa all'integrativa dell'efficacia che si conclude, di norma, con la pubblicazione.
- 3) Il controllo è successivo quando si svolge dopo che si è conclusa anche l'ultima parte dell'integrazione dell'efficacia, di norma, la pubblicazione.
- 4) Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazione di giunta e consiliari che non siano mero atto di indirizzo, il responsabile del servizio competente per materia, esercita il controllo di regolarità amministrativa con il *parere* di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 49 del TUEL, tenendo conto del rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente, della correttezza e regolarità delle procedure, della correttezza formale nella redazione dell'atto. Il responsabile del servizio finanziario valuta ogni proposta di deliberazione giuntale e consiliare, che non sia mero atto di indirizzo al fine di giudicare se comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, e lo indica con un parere espresso di regolarità contabile:

favorevole, contrario o con la formula "l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente";

- 5) I pareri di cui all'art. 49 del TUEL sono richiamati nel testo della deliberazione ed allegati, quale parte integrante e sostanziale, al verbale della stessa;
- 6) Il controllo preventivo si attua inoltre attraverso il parere del collegio dei revisori, secondo le previsioni dell'art. 239 del TUEL.
- 7) Per le determinazioni e ogni altro atto amministrativo, il responsabile del servizio procedente esercita il controllo di regolarità amministrativa attraverso la stessa sottoscrizione con la quale perfeziona il provvedimento;
- 8) Nella formazione delle determinazioni che comportano impegno di spesa o altri aspetti finanziari, ai sensi degli articoli 151 comma 4 e 183 comma 9 del TUEL il responsabile del servizio finanziario esercita il controllo di regolarità contabile attraverso l'apposizione del *visto* attestante la copertura finanziaria;
- 9) Il visto attestante la copertura finanziaria è parte integrante e sostanziale del provvedimento cui si riferisce;
- 10) Il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile è organizzato, svolto e diretto dal segretario comunale, in collaborazione con i vari Responsabili dei servizi. Il controllo viene effettuato su tutte le determinazioni a contrattare, sul conferimento di incarichi, nonché su tutti gli atti segnalati dai Responsabili di area o dagli amministratori e su tutti gli atti per i quali il segretario ritiene opportuno, anche ai fini della lotta alla corruzione, effettuare una verifica. Il controllo viene inoltre effettuato sul 10 % del totale degli atti adottati da ogni responsabile di area. Tali atti sono scelti in modo casuale dal segretario stesso. Per gli atti oggetto della verifica successiva viene misurato anche il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi. Il segretario comunale svolge il controllo successivo con cadenza almeno semestrale.
  - 11) Il segretario comunale in una breve relazione riferisce sui controlli effettuati, il lavoro svolto e le risultanze dell'esame delle attività;
  - 12) Nel caso di riscontrate irregolarità, opportunamente motivate, il segretario provvede a impartire direttive cui attenersi nell'adozione degli atti amministrativi;
- 13) Il segretario trasmette la relazione ai Responsabili di area, all'organo di revisione, al nucleo di valutazione, *che ne tiene conto ai fini della valutazione*, al presidente del consiglio comunale ed al sindaco;
- 14) Qualora il segretario comunale rilevi gravi irregolarità, tali da perfezionare fattispecie penalmente sanzionate, trasmette la relazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, alla Procura presso la Sezione Regionale della Corte dei Conti e alla Procura presso il Tribunale;
- 15) Il controllo successivo è inoltre svolto dal collegio dei revisori nei casi e con le modalità previsti dal tit. VII del TUEL, dallo statuto e dal regolamento di contabilità;

#### **Art. 4 - CONTROLLO DI GESTIONE**

1. Al controllo di gestione provvede il servizio finanziario, con la collaborazione dei vari responsabili di area e la direzione e coordinamento del Segretario Comunale.
2. Il controllo di gestione si articola nelle seguenti fasi:
  - predisposizione di un piano dettagliato degli obiettivi (PDO) a cura del Segretario comunale, sentiti i vari responsabili di area, da sottoporre successivamente all'approvazione della Giunta comunale;
  - rilevazione dei dati relativi ai costi dei servizi per centri di costo e ove possibile per unità di prodotto, nonché la rilevazione dei risultati raggiunti in riferimento ai singoli servizi e centri di costo;
  - nel corso dell'esercizio, valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi, al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza e il grado di economicità dell'azione intrapresa e al fine di individuare azioni correttive;
  - Sulla scorta delle rilevazioni analitiche riferibili al servizio, centro di costo, sono elaborati indicatori di efficienza, indicatori di economicità e indicatori di efficacia, distinguibili in quantitativa e qualitativa (solo qualora i dati lo consentano);
  - elaborazione di relazioni periodiche (reports) in cui formalizzare gli esiti del monitoraggio in corso ed a fine d'esercizio, a cura del servizio finanziario, sotto il coordinamento del

segretario. Tale sistema di reportistica costituisce la base per la programmazione e realizzazione di eventuali interventi correttivi;

3. La verifica sull'andamento della gestione operativa attraverso il controllo di gestione, si svolge con cadenza almeno semestrale. Il dies a quo per determinare la suddetta cadenza decorre dall'approvazione del bilancio di previsione. Il Segretario comunale trasmette il referto ai Responsabili di area, al Sindaco, al nucleo di Valutazione ed alla giunta comunale che con propria deliberazione, nella prima seduta utile, ne prende atto. Al termine dell'esercizio finanziario, il Segretario comunale trasmette il referto conclusivo alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

#### **Art. 5 - CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI**

1. Ai sensi dell'art. 147-quinquies, del d.l. n. 174/2012 e legge di conversione n. 213/2012, il controllo sugli equilibri finanziari, verrà disciplinato, con apposite norme, all'interno del regolamento di contabilità.

#### **Art 6 – GESTIONE ASSOCIATA DEI CONTROLLI INTERNI**

1. Le forme di controllo interno possono essere svolte anche in modo associato, sulla base di convenzioni di cui all'art. 30 del D.Lgs 267/00 ess.mm.

#### **Art. 7 - NORME FINALI**

1. Ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del decreto legge 174/2012, a cura del segretario comunale copia del presente, divenuto efficace, sarà inviata alla Prefettura ed alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;

2. Il presente regolamento entrerà in vigore lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione;

3. L'entrata in vigore del regolamento determinerà l'abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in contrasto con lo stesso;

4. Ai fini dell'accessibilità totale di cui all'articolo 11 del d.lgs. n. 150/2009, il presente viene pubblicato sul sito web del comune dove vi resterà sino a quando non sarà revocato o modificato. Nel caso sarà sostituito dalla versione rinnovata e aggiornata.

5. I reports sulle varie forme di controllo interno sono pubblicati sul sito web del Comune.